



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MARIA ACIERNO	Presidente
LAURA TRICOMI	Consigliere
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere
MAURA CAPRIOLI	Consigliere Rel.
RITA ELVIRA ANNA RUSSO	Consigliere

Oggetto:

IMMIGRAZIONE

Ud.04/11/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4408/2025 R.G. proposto da:

██████████ elettivamente domiciliato in ██████████
██████████ ██████████ ██████████ DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio
dell'avvocato ██████████ ██████████ ██████████ che lo
rappresenta ██████████ e ██████████ difende

-ricorrente-

MINISTERO DELL'INTERNO, IN PERS. DEL MINISTRO P.T.,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .
(ADS80224030587)



avverso ORDINANZA di TRIBUNALE BOLOGNA n. 3805/2021 depositata il 07/01/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/11/2025 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI.

FATTI DI CAUSA

Considerato che:

██████████-██████████ proponeva ricorso avverso il decreto del Questore della Provincia di Bologna, notificatogli il 5.3.2021, con il quale gli era stata rigettata la sua richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno originariamente rilasciato per motivi umanitari.

In particolare il ricorrente chiedeva di annullare il provvedimento impugnato e di accertare e dichiarare il suo diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno ai sensi del decreto legislativo n. 113/2018 o per motivi umanitari o per protezione speciale ex art 5 co.6 ed ex art 19 del D.lvo. n. 286/98 così come riformati dal decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, nonché ai sensi dell'art 10, comma 3 Cost.

La motivazione sottesa al provvedimento impugnato atteneva, sostanzialmente, al parere negativo reso dalla competente Commissione Territoriale ed alla pericolosità sociale del ricorrente, condannato per reati in materia di stupefacenti.

Avverso tale provvedimento ██████████-██████████ proponeva ricorso avanti il Tribunale di Bologna il quale con decreto n. cronol. 160/2025 del 07/01/2025 lo rigettava.

Osservava, che dal compendio probatorio acquisito era emerso che:



- l'istante era giunto nel territorio nazionale nel 2013 e aveva ottenuto nel 2015 un permesso di soggiorno per motivi umanitari scaduto il 23.3.2017;
- in data 20.8.2018 il richiedente aveva presentato istanza di rinnovo del titolo di soggiorno presso la Questura di Bologna;
- a seguito del parere negativo della Commissione Territoriale competente, reso in data 11.3.2020, il Questore aveva rigettato l'istanza di rinnovo presentata dal ricorrente evidenziando che lo straniero risultava gravato da una condanna irrevocabile per reati in materia di stupefacenti;
- nel 2020 egli aveva prestato attività lavorativa regolare, essendo assunto con contratto a tempo indeterminato (di cui tuttavia non vi è traccia nell'estratto conto contributivo) e in data 28.7.2022 aveva sposato una connazionale, con la quale viveva e lavorava.
- la donna, titolare di permesso di soggiorno per status di rifugiata, era infatti titolare di un minimarket a [REDACTED] come da documentazione prodotta.
- dall'estratto conto INPS in atti risultava che il ricorrente aveva svolto regolare attività lavorativa solo nel 2017 e aveva percepito un importo di circa euro 350,00 dal Ministero della Giustizia, essendo in quel periodo sottoposto a misura cautelare in carcere. Dal certificato del casellario giudiziale in atti si evinceva, inoltre, che:
 - con sentenza del 12/04/2019 la corte di appello di Firenze (irrevocabile il 27/07/2019) aveva confermato la sentenza emessa in data 10/05/2017 dal Tribunale in composizione monocratica di Prato, che aveva condannato il ricorrente per detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti ex art. 73 d.p.r. n. 309/1990 n.309



(fatti accertati il 19/4/2017) alla pena della reclusione di anni 2, mesi 8 e alla multa di euro 14.000.

Con provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Prato del 23.9.2019 veniva disposta la sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 656 comma 5 c.p.p. – legge n. 165/98 (sospensione pena: pena residua della reclusione);

- con sentenza emessa il 3.3.2021 il richiedente era stato inoltre condannato dal Gup presso il Tribunale ordinario di Bologna (definitiva il 24.3.2021) per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (commessi in data 10.6.2020);

- con provvedimento del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna del 15/5/2023 era stato disposto il cumulo delle pene inflitte con le due sentenze sopra indicate e rideterminata la pena da scontare nella reclusione anni 2 mesi 6 giorni 27 e la multa di 18.000,00 euro (detratti 9 mesi e 3 giorni presofferti);

- in relazione alla pena residua da espiare, l'istante aveva ottenuto in data 24.10.2023 da parte del Tribunale di sorveglianza di Firenze la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Dal certificato dei carichi pendenti in atti si evinceva altresì che a carico del ricorrente pendeva presso il Tribunale di Napoli il procedimento RG PM 2021/15129, instaurato con citazione diretta a giudizio e udienza fissata al 18.12.2024, per il reato di ricettazione, accertato il 31.1.2021.

La gravità del comportamento tenuto negli anni, secondo il Tribunale, andava valutata considerando peraltro che nel periodo di commissione dei reati di cui alla prima condanna (anno 2017) il ricorrente, come sopra detto, era titolare del permesso di soggiorno



per motivi umanitari, che gli avrebbe consentito di svolgere attività lavorativa regolare.

Invece l'istante, giunto sul territorio italiano nel 2013, pur in possesso inizialmente di permesso di soggiorno, si era dedicato dopo pochi anni al compimento di attività delittuose, lavorando in regola solo nel 2017, quando si trovava in carcere (cfr. estratto conto contributivo).

Peraltro, il lasso di tempo intercorrente dal compimento dell'ultimo reato (2021) ad oggi appariva, secondo il Tribunale, troppo breve per ritenere affermato il suo proficuo inserimento sociale e per escludere la sua riconducibilità alla categoria delle persone pericolose ex art. 1 d.lgs. 159/2011, tenuto conto che egli è sottoposto ad affidamento in prova sicchè non si poteva pertanto esprimere alcun giudizio circa l'assenza di pericolosità sociale.

E ciò anche in considerazione, come sopra detto, che egli aveva svolto attività lavorativa regolare solo nel periodo di sottoposizione a misura cautelare (che peraltro presuppone una valutazione di pericolosità sociale dell'Autorità Giudiziaria) nel 2017, percependo la somma esigua di euro 350,00. Il ricorrente aveva inoltre dichiarato di svolgere da circa tre anni attività lavorativa regolare insieme alla moglie, titolare di un minimarket.

Tuttavia, riguardo a tale profilo, occorreva evidenziare, da un lato, che i guadagni percepiti da tale attività non apparivano sufficienti a garantire l'autosufficienza economica della coppia (per il 2023 ha prodotto ricavi per circa 4.900,00 euro e costi per circa 17.900 euro e per il 2024 ricavi per euro 15.900,00 e costi per circa euro 15.400,00) e, dall'altro, che lo svolgimento di tale attività insieme alla moglie non aveva impedito comunque al ricorrente di compiere



ulteriori illeciti penali (cfr. reato di ricettazione commesso il 31.1.2021).

Neppure il legame con la compagna, risalente secondo le dichiarazioni del ricorrente al 2019 (cfr. verbale di udienza del 3.9.2024), aveva costituito un deterrente nel compimento di attività delittuose, avendo egli commesso ulteriori reati, nel 2020, in materia di stupefacenti (cfr. sentenza GUP Bologna) e nel 2021, come sopra detto, per ricettazione.

Pertanto, il comportamento del richiedente, in spregio alle regole della civile convivenza, aveva mostrato un atteggiamento sprezzante del rispetto delle norme facendone una riprovevole condotta di vita e il breve periodo di tempo decorso dal compimento dell'ultimo reato, considerato peraltro che egli era sottoposto alla misura dell'affidamento in prova, non consentiva di escludere la pericolosità attuale del ricorrente.

Avverso tale decreto [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui non ha replicato il Ministero degli Interni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

*Con un unico motivo si denuncia l'error in iudicando per omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione e relativi all'accertamento di protezione speciale (sostegno affettivo ed economico del ricorrente nei confronti della moglie, connazionale, titolare di *status* di rifugiato in quanto vittima di tratta; impossibilità di ricostruire il nucleo familiare del ricorrente in Nigeria alla luce della posizione amministrativa della moglie la quale, proprio in virtù dello *status* riconosciutole, non può fare rientro nel Paese di origine; valutazioni del Tribunale di*



Sorveglianza che ha affermato la necessità che il ricorrente mantenga il suo ruolo nella famiglia, in particolare, di assistenza alla moglie) oggetto di discussione tra le parti e rilevanti a mente degli articoli 8 CEDU, 7 e 9 Carta di Nizza, 29 e 31 Cost., 5, co.6, e 19, co. 1 e 1.1, d.lgs. 286/98, e 32, co.3, d.lgs.25/08, come modificati dal d.l.130/2020 conv. in legge n.173/20, che attribuiscono una rilevanza autonoma al rispetto del diritto alla vita privata e familiare.

Si contesta il giudizio di pericolosità sociale sostenendo che *mancherebbero i profili dell'attualità e concretezza della pericolosità.*

Si afferma che il richiedente avrebbe dimostrato di aver cambiato vita, trasferendosi a [REDACTED] ove convive con la sua attuale moglie già da diverso tempo (e prima del matrimonio) e, con la celebrazione del matrimonio, avrebbe deciso di imporsi uno stile di vita totalmente opposto anche (e specie) nell'interesse della moglie.

Cambiamento di vita che troverebbe riscontro anche nell'ordinanza resa dal Tribunale di Sorveglianza del 24.10.2024 (decreto f.u. già allegato al n. 1 delle note udienza del 2.7.2024) il qquale aveva rilevato: *In esito all'istruttoria svolta " ... "...he il soggetto dispone attualmente di validi riferimenti esterni, abitativi, familiari e lavorativi sottolineando che Il soggetto lavora tutti i giorni dalle ore 9,00 alle 22,30, con pausa pranzo. Non risultano attuali problematiche di dipendenza da sostanze o da alcol. Gli operatori U.E.P.E. descrivono il soggetto... come persona corretta, collaborativa, capace di sufficiente riflessione critica in ordine ai reati, commessi in un momento di bisogno, e di positivi progetti per il futuro e si esprimono favorevolmente rispetto alla concessione*



della misura... Il competente Organo di Polizia non segnala controindicazioni ad un'esecuzione penale esterna e conferma il domicilio indicato" ...

Si osserva poi che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe come già evidenziato nel giudizio di primo grado, l'impossibilità di trasferire il proprio nucleo familiare in Nigeria, essendo sua moglie titolare di *status* di rifugiato facendole.

Inoltre, si sottolinea che con note del 28.06.2024 era stato rappresentato che il ricorrente era "ufficialmente divenuto socio della impresa familiare" sicchè la conferma del provvedimento qui impugnato farebbe venir meno alla moglie il sostegno anche economico del marito.

Il motivo è fondato.

Va in primo luogo rilevato che nel caso di specie, come dedotto dal ricorrente, si applica *ratione temporis* il disposto dell'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. n. 286 del 1998, nel testo previgente alle modifiche introdotte dal D.L. n. 30 del 2023, conv. con modif. in L. n. 50 del 2023, ove, per quanto di interesse, è stabilito che "Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (...) Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali



con il suo Paese d'origine." Il successivo comma 1.2, sempre nel testo nella specie applicabile, prevede, inoltre, che: "nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale".

Nel testo della norma, il riferimento alla violazione del "diritto al rispetto della propria vita privata e familiare" richiama in modo non equivoco l'art. 8 CEDU, il quale al paragrafo 1 garantisce il diritto di ogni persona "al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza", precisando, poi, al paragrafo 2 che "Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui". Ai sensi dell'art. 8 CEDU, l'ingerenza dell'autorità pubblica nella vita privata e familiare non comporta necessariamente una violazione del diritto ivi sancito.

Il vulnus sussiste solo quando l'ingerenza non è prevista dalla legge o, pur essendo prevista, non risulti una misura che, in una società democratica, è necessaria per il perseguimento di obiettivi di



interesse generale (sicurezza nazionale, pubblica sicurezza, benessere economico del paese, difesa dell'ordine e prevenzione dei reati) o per la protezione di diritti e delle libertà altrui. A fronte di norme che consentono la menzionata ingerenza, dunque, la norma impone di verificare se essa è "necessaria in una società democratica" e cioè se esprime il giusto equilibrio tra il diritto alla vita privata e familiare e gli interessi della comunità sopra menzionati.

Ciò premesso va osservato che il Tribunale ha espresso il giudizio sulla pericolosità incentrandolo prevalentemente sulla commissione dei reati per i quali il cittadino straniero è stato condannato negli anni 2019, 2020 e nel 2021.

Tale circostanza, in sé, secondo l'id quod pleurume accidit, ben può indurre ad una valutazione di pericolosità.

La stessa Corte, però, non ha dato sufficiente rilievo al comportamento del cittadino straniero successivamente alla commissione dei reati, che invece ha portato il Tribunale di Sorveglianza a disporre l'affidamento in prova ai servizi sociali: affidamento che, per espressa previsione di legge ([art. 47 dell'Ordinamento penitenziario](#)), viene adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità quando contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

In questa prospettiva, il Tribunale avrebbe dovuto considerare l'esito di tale affidamento, atteso che l'esito positivo conduce alla estinzione della pena ed è indice di un percorso rieducativo e risocializzante.

I legami familiari, poi, sono stati apprezzati solo in termini di insufficiente freno inibitore alla commissione dei reati, mentre,



invece, il primo Giudice avrebbe dovuto valutare anche le concrete caratteristiche degli stessi legami familiari e la loro effettività, effettuando poi il menzionato bilanciamento, tenendo conto degli elementi di valutazione dell'art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 286 del 1998 e tener conto che l'attuale moglie cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato è impossibilitata a lasciare il territorio nazionale senza perdere i diritti connessi al suo status.

In quest'ordine di idee, il giudice del merito avrebbe dovuto considerare nel bilanciamento tra esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e protezione del diritto alla vita privata e familiare, qui configurabile stante lo stabile legame culminato nel matrimonio e l'incontestata collaborazione lavorativa quotidiana e la necessità di assistenza alla moglie (persona fragile) e la pericolosità sociale il Tribunale, tre elementi fondamentali che sono stati invece del tutto omessi.

E cioè che la moglie non può rientrare nel suo Paese, in quanto rifugiata, è una persona fragile e bisognosa di assistenza, il legame affettivo che la unisce all'odierno ricorrente e la collaborazione sul piano lavorativo dalla stessa offerta nella gestione del negozio.

Fattori questi che avrebbero poi dovuto essere comparati con la valutazione della pericolosità per il cui accertamento occorre considerare precedenti univoci e non attuali e la pendenza di un reato commesso nel 2021.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte la decisione impugnata va cassata e rinviata al Tribunale di Bologna in diversa composizione, il quale dovrà compiere il bilanciamento tra gli i diritti del ricorrente e gli interessi di carattere pubblicistico, tenendo conto del quadro fattuale sopra descritto.

P.Q.M.



La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Bologna, in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma 4.11.2025

Il Presidente
(Maria Acierno)

